

Roma, 10 maggio 2012

Commento preliminare alle norme di rilevanza per i Comuni del d.l. 16 del 2012 “Semplificazioni fiscali”

(versione definitiva, conversione in legge n. 44 del 2012)

Sommario

1. Revisione dell’IMU recate dall’art. 4 d.l. 16/2012 (testo d.l. 201/2011 o d.lgs. 23/2011 a fronte)	2
2. Rideterminazione del FSR e dei trasferimenti statali	20
3. Altre norme ex d.l. 16 collegate all’IMU	21
4. Altri interventi sui tributi comunali	23
5. Patto di stabilità ed altri interventi di carattere finanziario	27

1. Revisione dell'IMU recate dall'art. 4 d.l. 16/2012 (testo d.l. 201/2011 o d.lgs. 23/2011 a fronte)

Articolo 13 decreto legge 201/2011	Testo coordinato modifiche introdotte dal d.l. 16/2012	Sintesi	Commento
Art 13 co 1	1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli <i>articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> , in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.		
Art 13 co. 2	<p>2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dal comma 1, lettera b), secondo periodo dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella</p>	<p>Aumento di gettito</p> <p>Presupposto dell'IMU sperimentale</p>	<p>Vengono richiamati i presupposti d'imposta dell'ICI (d.lgs. 504, art. 2), in quanto definitori delle principali fattispecie, ma non esaustivi. Il presupposto dell'IMU diventa pertanto il "possesso di immobili" anche per i casi non espressamente definiti dal d.lgs. 504. Risultano pertanto compresi nel prelievo IMU i terreni incolti, già esclusi dall'ICI. Ai fini delle riduzioni riservate alla ruralità, viene individuato l'insieme dei coltivatori diretti e degli "imprenditori agricoli professionali di cui al d.lgs. n. 99 del 2004 iscritti alla previdenza agricola". Tale formulazione sembra includere le società di capitali che operano nell'agroindustria.</p> <p>Viene modificata la nozione di abitazione principale, al fine di impedire il fenomeno della possibile molteplicità di abitazioni principali nello stesso comune, nell'ambito dello stesso nucleo familiare, che costituisce una obiettiva fonte di elusione del tributo (es. marito e moglie con residenza anagrafiche diverse che dichiarano ciascuno una distinta abitazione principale). Il concetto di nucleo</p>

	misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.		familiare, che qui sembra evocato in senso fattuale, resta poco definito e comunque fonte di possibili controversie.
Art. 13, co. 3, seconda parte	<p>3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'<i>articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</i>, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.</p> <p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <p>a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'<i>articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>;</p> <p>b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;</p>	Diminuzione di gettito	<p>Riduzione del 50% della base imponibile per:</p> <p>a) fabbricati storici</p> <p>b) inagibili/inabitabili</p> <p>Per gli storici si reintroduce in forma più blanda il beneficio già vigente con l'ICI.</p> <p>Per gli inagibili si tratta della stessa agevolazione ICI, disciplinata inoltre in modo del tutto analogo per ciò che riguarda l'accertamento dei requisiti.</p> <p>Viene cancellata la specificazione relativa ai fabbricati classificati in F2 (<i>"che continuano ad avere rendita zero"</i>), già inserita nel testo licenziato dal Senato. La questione riguarda i fabbricati catastalmente definiti "collabenti" secondo la terminologia catastale che non sono dotati di autonoma capacità di produrre reddito. Sembra in ogni caso chiaro che tali tipi di immobili non sono soggetti ad IMU.</p>
Art. 13, co. 4	<p>4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'<i>articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>, i seguenti moltiplicatori:</p> <p>a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</p> <p>b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</p> <p>b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;</p> <p>c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;</p>		

	<p>d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;</p> <p>e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</p>		
Art. 13 co. 5	<p>5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'<i>articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>, un moltiplicatore pari a 135.</p> <p>Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.</p>	Aumento di gettito	<p>Il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli non condotti direttamente da agricoltori è elevato da 130 a 135.</p> <p>Nel caso di terreni condotti direttamente, il moltiplicatore è confermato nella misura ridotta di 110. Il moltiplicatore ridotto viene esteso a <u>tutti i terreni</u>, sia agricoli, sia incolti, purché "condotti direttamente" da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. L'aumento di gettito derivante dall'estensione della base imponibile IMU viene quindi mitigato.</p> <p>Analoga disposizione non viene esplicitata nella prima parte del comma per gli altri casi di conduzione. Si ritiene comunque che il procedimento per il calcolo del valore dei terreni incolti sia il medesimo dei terreni agricoli e che il moltiplicatore ordinario sia pari a 135.</p>
Art. 13, co 6	<p>6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'<i>articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</i>, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.</p>		
Art. 13, co. 7	<p>7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.</p>		

<p>Art. 13 co. 8</p>	<p>8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<i>articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133</i>. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante al pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.</p>	<p>Nessun effetto (posposizione entrate in corso d'anno)</p> <p>Previsione di aggiustamento delle aliquote su terreni e fabbricati rurali entro il 10 dic</p>	<p>Per i fabbricati rurali strumentali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acconto per al 30% del dovuto annuo ad aliquota di base, da conguagliare interamente al momento del saldo; - pagamento a saldo unica soluzione per i casi di nuovo accatastamento ex procedura commi 14-bis/ter/quarter <p>La previsione di aggiustamento delle aliquote mediante DPCM ed "entro il 10 dicembre 2012" riguarda i fabbricati rurali strumentali ed "i terreni" ed è finalizzata ad assicurare che il gettito IMU effettivo non ecceda quello stimato dal MEF per tale settore. Sull'argomento, recenti notizie di stampa riportavano differenze molto rilevanti rispetto alle valutazioni delle associazioni di settore (tra 800 e 1.000 mln.€).</p>
<p>Art. 13 co.8-bis</p>	<p>8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000; 	<p>Diminuzione di gettito</p>	<p>Reintroduce, in misura meno incisiva rispetto all'ICI, l'agevolazione rappresentata dal calcolo dell'imposta per scaglioni dei terreni agricoli condotti direttamente (abolito con l'IMU), nell'ambito di valori imponibili compresi tra 6 mila e 32 mila euro. Sono esentati i terreni di valore non superiore a 6.000 euro.</p> <p>Il requisito soggettivo viene riferito al d.lgs. n. 99 del 2004, che sembra includere le società di capitali operanti in agricoltura, almeno nel caso in cui lo statuto preveda l'esercizio esclusivo delle attività agricole nell'oggetto sociale e almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Tale estensione comporta un'ulteriore erosione rispetto alle stime del gettito formulate sulla base dell'originaria versione del d.l. 201 (ved. commento al comma 2).</p>

Art. 13, co. 9	9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.		
Art. 13, co. 9-bis	9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.		Comma inserito con il d.l. 1/2012 ("Liberalizzazioni"), art. 56. Si amplia così il ricorso a norme che pretendono di regolare le facoltà di riduzione del prelievo in relazione a questo o quel settore imponibile considerato meritorio di agevolazione. L'effetto formale di tali norme è di ampliare la misura della riduzione oltre la soglia del 4,6 per mille e di limitare "a contrario" le facoltà di aggravio del prelievo (l'aliquota per gli immobili invenduti non potrà essere più elevata di quella ordinaria (il 7,6 di legge o la misura modificata stabilita dal Comune.
Art. 13 co.10	10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità	Aumento di gettito	Per le abitazioni degli ATER/IACP regolarmente assegnate e delle coop.edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci: - l'intero gettito spetta ai Comuni; - il gettito non concorre alla differenza compensativa di cui al comma 17 <i>Questa modifica dovrebbe neutralizzare le differenze di comportamento degli IACP-Ater in ordine al pagamento dell'imposta, anche ai fini della variazione compensativa ex co. 17. La</i>

	<p>immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'<i>articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</i>; per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.</p> <p>I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.</p>		<p><i>riduzione del FSR o dei trasferimenti statali ivi prevista dovrebbe quindi essere diminuita.</i></p> <p>Vengono assegnate ai Comuni facoltà di assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in case di cura (facoltà già prevista in questo stesso comma in termini di applicabilità della stessa aliquota e della detrazione previste per l'abitazione principale). A questa fattispecie si aggiunge la medesima facoltà per l'abitazione di italiani residenti all'estero.</p> <p><i>Per effetto dell'assimilazione ora prevista in modo esplicito dalla legge, il relativo gettito dovrebbe risultare interamente assegnato al Comune e l'agevolazione ricade esclusivamente sul Comune in termini di mancato gettito.</i></p>
<p>Art. 13 co.11</p>	<p>11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.</p>	<p>Aumento di gettito (virtuale)</p>	<p>Gli immobili comunali ad uso non istituzionale e siti nel territorio del comune impositore non sono gravati dalla quota IMU riservata allo Stato e il relativo gettito (comunale) non concorre al calcolo della differenza compensativa di cui al comma 17.</p> <p><i>Questa formulazione, pur confermando che nelle stime MEF dell'IMU era compresa la quota derivante da tali immobili, già esclusi dall'ICI, neutralizza gli effetti di gettito rispetto alle conseguenti variazioni di FSR e trasferimenti statali (non applicabilità del comma 17).</i></p>

	<p>differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al FSR e ai trasferimenti erariali in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con DPCM, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazione stabilita dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.</p>	<p>DPCM di revisione delle aliquote di base</p> <p>Proroga termini aliquote</p>	<p><i>luglio in poi.</i></p> <p>La previsione e l'accertamento convenzionali delle stime MEF dell'IMU e di FSR / trasferimenti erariali che ne conseguono favoriscono l'impostazione dei bilanci in equilibrio a fronte delle forti differenze tra stime MEF e stime dei Comuni.</p> <p>Viene espressamente ripreso l'obbligo di revisione delle stime MEF alla luce dei dati di gettito, come da accordo CSC del 1° marzo 2012. <i>Resta il rischio di mantenere l'incertezza circa la gestione del bilancio in corso d'anno ancora per molti mesi.</i></p> <p>Il Governo potrà rideterminare le aliquote di base e le detrazioni di legge via DPCM entro il 10 dicembre "per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto" per il 2012, sulla base del gettito dell'acconto e dell'esito dell'accatastamento dei fabbricati rurali.</p> <p><i>Il termine del 10 dicembre sembra troppo avanzato per garantire l'efficacia delle eventuali variazioni ai fini del pagamento del saldo dell'IMU.</i></p> <p>I regolamenti e le aliquote IMU possono essere variati dai Comuni fino al 30 settembre 2012, in considerazione della necessità di tener conto delle variazioni delle stime MEF (e eventualmente della disciplina di base) conseguenti al versamento IMU in acconto.</p>
<p>Art. 13 co. 12 ter</p>	<p>12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La</p>	<p>Obbligo di dichiarazione</p>	<p>Viene così colmata l'assenza di obbligo di dichiarazione in norma primaria. Sembra mantenuto il dispositivo del modello unico informatico, in sostituzione della dichiarazione. Non trattata espressamente la questione della</p>

	dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.		dichiarazione degli immobili delle Onlus-Enti religiosi che siano ritenuti esenti dai proprietari a norma della lettera i), art. 7, d.lgs. 504. La questione può essere tuttavia oggetto del DM di cui all'9, co. 6 d.lgs. 23, che deve stabilire non solo le modalità e i modelli da utilizzare, ma anche "i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione". La dichiarazione iniziale (con termine spostato al 30 settembre 2012) va presentata in caso l'obbligo si sia determinato dal 1° gennaio 2012.
d.l. 16 art. 4, co. 12 quinquies	12-quater. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.	Sostanziale invarianza di gettito	La modifica riguarda il trasferimento dell'obbligo di pagamento dell'IMU sul coniuge assegnatario, in caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio. L'assegnazione, infatti, "ai soli fini dell'applicazione dell'IMU" viene considerata come attribuzione di un diritto di abitazione, nozione compresa tra i diritti reali di godimento. <i>Viene così ripristinato l'orientamento originariamente applicato ai fini dell'ICI, che era stato contestato da diverse pronunce giurisprudenziali. Non può escludersi, peraltro, l'insorgere di nuovi contenziosi, trattandosi di materia delicata che sarebbe forse più opportuno affidare alla valutazione del giudice della separazione o divorzio.</i>
Art. 13, co. 13	13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma		

	<p>dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>		
<p>Art. 13, co. 13-bis</p>	<p>13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente in via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.</p> <p>L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera afferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro e non oltre il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.</p>	<p>Nuovi termini per l'efficacia delle variazioni alla disciplina dell'IMU</p>	<p>La prima parte del comma (obbligo di pubblicazione delle delibere IMU) è ridondante e fonte di possibili confusioni, in quanto fin dal corrente anno (previo decreto MEF non ancora emanato) vige l'obbligo generale di pubblicazione per tutte le deliberazioni relative alle entrate comunali.</p> <p>La seconda parte della norma fissa termini speciali (ed arbitrari) - in deroga alla disciplina generale - per la pubblicazione delle delibere comunali relative all'IMU, che dal 2013 non esplicheranno effetti nel caso in cui non siano comunicate al MEF entro il 23 aprile di ciascun anno.</p> <p>Si tratta di una norma gravemente lesiva delle facoltà di regolamentazione dei tributi comunali e degli stessi principi ordinamentali sul quale si fonda il processo di bilancio per i Comuni. I ritardi nella deliberazione dei bilanci (il cui è termine unificato nell'attuale quadro normativo a quello per le modifiche di tariffe e tributi) non dipendono dai Comuni, ma dalle continue modifiche nella disciplina finanziaria (risorse e Patto di stabilità).</p> <p>Disgiungere i due termini, anticipando quello relativo all'assetto del principale tributo comunale costituisce una falsa semplificazione, realizzata in spregio delle regole che presiedono alla formazione dei bilanci comunali, con effetti di contrasto alla trasparenza e alla responsabilità finanziaria.</p>

			È stato inoltre ignorata la possibilità di risolvere i problemi di corretta diffusione della disciplina locale dell'IMU attraverso la previsione di pagamento dell'acconto in base alla disciplina dell'anno precedente, come proposto, in subordine, dall' ANCI.
Art. 13, co. 14, lett.a)	<p>14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:</p> <p>a. al comma <i>l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126</i>, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano</p> <p>b. il comma 3, dell'<i>articolo 58</i> e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'<i>articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</i>;</p> <p>c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'<i>articolo 8</i> e il comma 4 dell'<i>articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i>;</p> <p>d. il comma 1-bis dell'<i>articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14</i>;</p> <p>d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' <i>articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.</i></p>	Compensazione ICI per i Comuni delle RSS	Ripristinato il contributo compensativo del gettito ICI dell'abitazione principale per i territori RSS, erroneamente abolito con l'intero articolo 1 del d.l. 93/2008.
Art. 13, co. 14-bis	<p>14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' <i>articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106</i>, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.</p>		

<p>Art. 13, co. 14-ter</p>	<p>14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' <i>articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28</i>, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal <i>decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701</i>.</p>		
<p>Art. 13, co. 14- quater</p>	<p>14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al <i>decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701</i>. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all' <i>articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311</i>, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli <i>articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 11 agosto 1939, n. 1249</i>, e successive modificazioni.</p>		
<p>Art. 13, co. 15</p>	<p>15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'<i>articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997</i>, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'<i>articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del</i></p>		

	1997.		
Art. 13, co. 16	16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.		
Art. 13, co. 17	17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.		

Art. 13, co. 18	18. All' <i>articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4".		
Art. 13, co. 19	19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell' <i>articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</i>		
Art. 13, co. 19-bis	19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' <i>articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,</i> è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.		
Art. 13, co. 20	20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.		

Decreto legislativo 23/2011	Testo coordinato con le modifiche introdotte dal d.l. 16/2012	Sintesi	Commento
Art 3 co. 2	<p>2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli <i>articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431</i>, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'<i>articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 21 febbraio 1989, n. 61</i>, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 per cento.</p> <p>Sui contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.</p>		<p>La modifica dispone un'estensione del regime di favore delle imposte erariali per i contratti assoggettati al regime della cedolare secca, con riferimento ad alcuni prelievi minori.</p>
Art 4 co. 3-bis	<p>3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti</p>	<p>Integrazioni all'imposta di soggiorno, con esclusivo riferimento alla nuova "imposta di sbarco"</p>	<p><i>Contrariamente a quanto preannunciato dal Governo, non si interviene a modificare la disciplina dell'imposta di soggiorno (art. 4 del d.lgs. n. 23/2011), con particolare riferimento alle obbligazioni degli albergatori e al sistema sanzionatorio.</i></p> <p>Viene invece introdotta una nuova fattispecie dell'imposta, alternativa a quella già pur</p>

	<p>marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo ed interventi di fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.</p>		<p>lacunosamente normata, che si configura a tutti gli effetti come un nuovo tributo sul traffico passeggeri delle compagnie di navigazione, applicabile dai comuni siti in isole minori, o comprendenti isole minori nel proprio territorio.</p> <p>Mentre viene regolata con buona articolazione una fattispecie particolare, l'imposta di soggiorno resta quindi priva di norme primarie indispensabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualifica di responsabili dell'imposta con diritto di rivalsa per i gestori di strutture ricettive; - sistema sanzionatorio, <p>che sarebbero in teoria affidate ad un DPR mai emanato la cui legittimità è messa in dubbio anche da parte del MEF, come anche emerso nelle riunioni istruttorie tenute sul tema presso la Conferenza Stato-Città.</p>
Art 6	<p>1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'<i>articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</i>, i comuni nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'<i>articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>, possono anche prevedere:</p> <p>a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'<i>articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006</i>;</p> <p>b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'<i>articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006</i>;</p> <p>c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.</p> <p>2. A decorrere dall'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto</p>	Imposta di scopo	<p>Vengono finalmente modificate nel senso più volte richiesto dall'Anci, le norme relative all'imposta di scopo.</p> <p>Viene abolita l'esigenza di un DPR attuativo.</p> <p>Viene prevista la possibilità per i Comuni di disporre: l'individuazione di opere ulteriori rispetto a quelle elencate nella legge istitutiva del tributo; l'aumento sino a dieci anni (prima erano 5) per l'applicazione dell'imposta; il finanziamento dell'intera opera con il gettito dell'imposta.</p> <p><i>Viene precisato che l'imposta di scopo si applica dal 2012 con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente prevista per</i></p>

	<p>legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile ed alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>		<p><i>l'IMU sperimentale. I comuni che abbiano già istituito l'imposta, la dovranno adeguare alla nuova disciplina.</i></p>
<p>Art 9 co. 8</p>	<p>8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati in comuni nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).</p> <p>Le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13 comma 8 del DL 201 del 2011, fermo restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del DPR n. 670 del 1972, e successive modificazioni.</p>	<p>Diminuzione di gettito</p>	<p>Esenzione dei fabbricati rurali strumentali "nei comuni classificati montani o parzialmente montani" (da fonte Istat 06/2011: 4.193 enti, per 20,5 mln. di abitanti)</p> <p>Riserva a favore delle Province autonome di Trento e Bolzano, in coerenza con gli statuti.</p>
<p>Art 9 co 9</p>	<p>9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle</p>	<p>Nessun effetto sull'IMU</p>	

	<p>ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria.</p>		<p>Chiarimento espresso circa l'assoggettamento alle imposte sui redditi degli immobili esenti dall'IMU</p>
<p>Art 14 co 6</p>	<p>6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 <i>del citato decreto legislativo n. 446 del 1997</i> anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.</p>		<p>L'abrogazione del riferimento all'art. 59, d.lgs. 446, sembra da ricondurre alla prevalenza delle facoltà generali di regolamentazione delle entrate di cui all'art. 52, rispetto alle facoltà specifiche sull'ICI ex art. 59.</p> <p>Tuttavia risultano così precluse alcune facoltà importanti e necessarie nella regolazione e gestione dell'IMU, in quanto riguardanti interventi sulla determinazione delle basi imponibili e sull'incentivazione del personale, che non possono essere facilmente ricomprese nell'autonomia regolamentare generale.</p> <p>La proposta ANCI, non considerata dal Governo nonostante indicazioni informali opposte, riguarda in particolare i seguenti punti già compresi nell'art. 59:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, - determinazione parametrica dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, secondo criteri finalizzati alla semplificazione e alla riduzione del contenzioso; - stabilire ulteriori condizioni per considerare i terreni edificabili non fabbricabili in relazione all'attività agricola che vi si svolge - riservare una percentuale del gettito dell'IMU sia al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, e ad incentivazioni al personale coinvolto nel raggiungimento dei relativi obiettivi.

2. Rideterminazione del FSR e dei trasferimenti statali

Articolo 4 d.l. 16/2012	Testo approvato dal Senato	Sintesi	Commento
<p>art 4 co 5-sexies (abolito in seconda lettura Camera)</p>	<p>5-sexies. La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementati di euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria.»;</p>	<p>Rideterminazione <i>in pejus</i> del FSR, a copertura degli oneri derivanti dalla revisione IMU, introdotta dal Senato e poi abolita dalla Camera</p> <p>Esigenza di revisione delle stime di gettito a seguito delle modifiche alla disciplina IMU</p>	<p>Il comma, introdotto dal Senato e poi definitivamente cassato al secondo passaggio alla Camera, riduceva le risorse destinate ai Comuni in funzione evidentemente di copertura finanziaria del provvedimento. Le risorse a copertura sono poi state reperite attraverso tagli dei fondi in dotazione dei ministeri.</p> <p>Il recupero “compensativo” del maggior gettito dell’IMU rispetto all’ICI resta pertanto fissato sugli importi già indicati al comma 17, art. 13, del d.l. 201:</p> <p>per il 2012: 1.627 mln. € per il 2013: 1.762,4 mln. € per il 2014: 2.342 mln. €</p> <p>Tali valori dovrebbero tuttavia essere sottoposti a verifica sulla base di nuove stime del gettito dell’IMU in conseguenza delle rilevanti modifiche subite dalla disciplina dell’IMU per effetto del d.l. 16, modifiche che investono specifici segmenti di base imponibile (settore agricolo, abitazioni ATER/IACP, ecc), con effetti differenziati tra i diversi Comuni. Nel complesso, le variazioni introdotte sembrano comportare una riduzione netta del gettito complessivo, parzialmente contenuta per la parte di spettanza comunale dalla integrale attribuzione della quota già statale proveniente da IACP-ATER e coop. edilizie a proprietà indivisa. Tuttavia, la più precisa valutazione di tali nuove quantità non può prescindere dall’analisi della relazione tecnica alla nuova versione del provvedimento. È probabile che la revisione delle stime IMU venga collocata al momento della verifica del gettito dell’acconto di giugno, producendo un ulteriore elemento di incertezza nell’assetto dei bilanci comunali.</p> <p><i>Va in ogni caso sottolineato che non risulta modificato il criterio compensativo di cui al comma 17, art. 13 del d.l. 201 e pertanto è necessario disporre del gettito stimato per ciascun Comune, alla luce delle modifiche introdotte, così da salvaguardare tale principio compensativo.</i></p>

3. Altre norme ex d.l. 16 collegate all'IMU

Articolo 4 decreto legge 16/2012	Testo definitivo del d.l. 16/2012	Sintesi	Commento
Art 4 co 5 bis	«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 504, italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente sulla base della redditività dei terreni.	Contenimento (eventuale) della diminuzione di gettito da esenzione rurali strumentali montani	Il comma 5-bis (d.l. 16, art. 4) permette per via amministrativa di limitare il campo di applicazione dell'esenzione di cui alla lettera h), art. 7, d.lgs.504/1992 (applicabile all'IMU), con criteri da definire, basati sull'altitudine "riportata nell'elenco dei comuni italiani" (ISTAT) ed "eventualmente" sulla redditività.
Art 4 co 5-ter	5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato	Nessun effetto	5-ter: Abrogazione esplicita delle agevolazioni per gli immobili storici ai fini delle imposte patrimoniali (in particolare l'ICI)
Art 4 co 5-quater	5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato	Nessun effetto	5-quater: Abrogazione esplicita delle agevolazioni per gli immobili storici per le imposte sui redditi. Non influente sull'IMU
Art 4 co 5-sexies	5- septies. Al DPR 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 37 comma 4-bis è aggiunto in fine iul seguente periodo:"Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42,la riduzione è elevata al 35%;; b) All'articolo 90 al comma 1 sono aggiunte le seguenti modificazioni: 1. Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50% e non si applica comunque l'articolo 41"; 2. è aggiunto infine il seguente periodo "Per gli immobili locati	Nessun effetto sull'IMU	Nuova norma di agevolazione della tassazione del reddito degli immobili storici, ai fini delle imposte dirette

	<p>riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.</p> <p>c) All'articolo 144, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42, il reddito medio annuo di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50% e non si applica comunque l'articolo 41; 2. Nell'ultimo periodo le parole "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti "quarto e quinto periodo". 		
Art 4 co 5-septies	<p>Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 5-sexies.</p>		
Art 4 co 5-octies	<p>5-octies. All'articolo 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>1-bis. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.</p>		<p>I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal terremoto dell'Abruzzo e tuttora inagibili non concorrono alla produzione del reddito imponibile e sono esenti dell'IMU.</p>

4. Altri interventi sui tributi comunali

D.l.16/2012	Testo definitivo del d.l. 16/2012	Sintesi	Commento
Art 4 co. 2-bis	Il ministro dell'Economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato entro il 31 maggio 2012 a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al D.lgs 507 del 1993 al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre o adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.		La modifica sembra assoggettare ad uno specifico decreto ministeriale l'obbligo di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità dei marchi apposti alle strutture e alle macchine impiegate nei cantieri edili.
Art. 4, comma 1- quinquies	A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it »		Viene anticipato il termine per la comunicazione delle delibere comunali relative all'addizionale IRPEF, (trenta giorni dall'approvazione). Le modalità di trasmissione restano quelle già note e riscontrabili sul sito del MEF (Dipartimenti/Dipartimento Finanze/Fiscalità locale)
Art. 4, co. 1	1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».	Pubblicazione deliberazione Add.le Irpef	Il comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011 stabilisce che <i>“le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico.... a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.”</i> Quest'ultimo termine viene ora anticipato al 20 dicembre, allineandolo a quello già stabilito quale data ultima di pubblicazione sul sito del MEF delle deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF valide per l'anno successivo , in modo che siano pienamente applicate fin dal calcolo dell'acconto IRPEF. <i>La disposizione ha un effetto di semplificazione, senza altre conseguenze sostanziali sull'applicazione dell'addizionale.</i>

<p>Art. 6, comma 2</p>	<p>2. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:</p> <p>«In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni di cui al presente comma, si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.».</p>	<p>Superficie catastale in assenza di planimetria (ai fini RES)</p>	<p>L'integrazione al comma 9, art. 14, d.lgs 201/2011, indica una procedura specifica per la determinazione della superficie catastale (assunta quale base di calcolo del nuovo tributo sui rifiuti e i servizi comunali, RES), nei casi di assenza della planimetria negli atti acquisiti dal catasto, ivi compresi i fabbricati cosiddetti "fantasma" rilevati dall'Agenzia del Territorio ed oggetto di accertamento in questo periodo. L'Agenzia dovrebbe in questi casi procedere all'attribuzione di una superficie convenzionale, cioè non direttamente rilevata o risultante da documenti tecnici di parte, "sulla base degli elementi in proprio possesso".</p> <p><i>Viene così formalmente perfezionato un dispositivo più volte criticato in materia di determinazione della base imponibile del tributo RES, la cui entrata in vigore è prevista per il 2013 sulla base del d.l. 201.</i></p> <p>La norma prevede, infatti, che la base imponibile per i fabbricati a destinazione ordinaria si identifichi nell'80% della superficie catastale. La procedura di acquisizione e di applicazione di tale base imponibile appare complicata, crea situazioni gravi di sperequazione e rischia di creare problemi gestionali non facilmente superabili. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà - che va tuttora considerata strutturale - di associare a ciascuna unità immobiliare la relativa superficie catastale in un contesto di grave disallineamento di tali archivi in materia di toponomastica e di numerazione civica - esterna ed interna - degli edifici urbani. Tali disallineamenti non sono superabili in tempi brevi e, pertanto, l'intero dispositivo attualmente previsto dal comma 9 dell'articolo 14 rischia di produrre gravissime difficoltà e disparità di trattamento nell'impianto del nuovo tributo.</p> <p><i>Resta pertanto auspicabile la radicale modifica dell'intero articolo 14, che - come proposto dall'ANCI - dovrebbe prevedere il ricorso alla superficie catastale in funzione di ausilio alle attività di accertamento.</i></p>
----------------------------	--	---	---

<p>Art. 8, comma 8-bis</p>	<p>8-bis. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al secondo comma dopo le parole: «inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate»;</p> <p>b) al quarto comma la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».</p>	<p>Partecipazione dei Comuni all'integrazione degli accertamenti "sintetici"</p>	<p>Viene modificata la procedura introdotta con l'articolo 18 del d.l. n. 78 del 2010, finalizzata alla integrazione delle informazioni relative agli accertamenti "sintetici", di cui all'art. 38, co. 4, del DPR n. 600 del 1973, predisposti dall'Agenzia delle Entrate. Con le modifiche introdotte, tale forma di partecipazione comunale all'accertamento non viene attivata in via generalizzata, ma viene condizionata alla stipula di un'apposita convenzione tra il Comune interessato e l'Agenzia. Inoltre, il termine per l'integrazione delle informazioni ad opera del Comune viene ridotto da 60 a 30 giorni dalla ricezione.</p> <p><i>Viene così evitato un percorso procedurale obiettivamente defaticante per l'Agenzia delle Entrate che, a fronte dell'avvenuta predisposizione dei dati per gli accertamenti basati sulla determinazione sintetica dei redditi, avrebbe dovuto attivare una generalizzata attività di corrispondenza con ciascun Comune di domicilio fiscale dei contribuenti coinvolti, anche in assenza di effettive attività di supporto all'accertamento svolte dal Comune stesso. Restano ovviamente intatte le facoltà dei Comuni di segnalare dati, fatti e documenti utili all'accertamento sintetico, conseguendo il contributo incentivante previsto dalla legge a seguito dell'emissione degli atti di accertamento e della relativa riscossione.</i></p>
<p>Art. 9, comma 7</p>	<p>7. Per le unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del comma 10 dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del</p>	<p>Obblighi per l'accatastamento dei fabbricati fantasma</p>	<p>La norma interviene nella procedura di regolarizzazione dei fabbricati non dichiarati al catasto, i cosiddetti "fabbricati fantasma", che a seguito della rilevazione dell'Agenzia del Territorio e della successiva pubblicazione dei dati, non sono stati oggetto di presentazione degli atti di aggiornamento catastale e ai quali è stata dunque attribuita una rendita presunta a cura della stessa Agenzia.</p> <p>Il nuovo termine per procedere alla regolarizzazione è fissato a 120 giorni dalla pubblicazione comunicato dell'Agenzia del Territorio previsto dal decreto "milleproroghe" 2010 (in Gazzetta ufficiale e sul sito dell'Agenzia), con il quale viene data notizia dell'avvenuta affissione all'Albo pretorio dei Comuni di ubicazione degli</p>

	comunicato di cui all'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. In caso di mancata presentazione entro tale termine si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 comma 12 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.		immobili in merito all'attribuzione della relativa rendita presunta. L'inosservanza di tale termine comporta l'applicazione delle sanzioni quadruplicate di cui al d.lgs. n. 23 del 2011 (art. 2, co. 12).
Art. 12, comma 3	3. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, sono apportate le seguenti modificazioni: a) b) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente: «Art. 69-bis. (Aggiornamento degli atti catastali) - 1. Se la commissione tributaria accoglie totalmente o parzialmente il ricorso proposto avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia munita dell'attestazione di passaggio in giudicato, sulla base della quale l'ufficio dell'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento degli atti catastali.».	Aggiornamento degli atti catastali a seguito di sentenza definitiva	L'integrazione delle norme sul processo tributario (d.lgs. n. 546 del 1992) obbliga all'aggiornamento degli atti catastali a cura dell'Agenzia del Territorio, sulla base del dispositivo della sentenza passata in giudicato che ha determinato la modifica di elementi e classificazioni catastali.

5. Patto di stabilità ed altri interventi di carattere finanziario

Articolo 4 decreto legge 16/2012	Testo definitivo del d.l. 16/2012	Sintesi	Commento
Art 4 co 12-bis	12-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, nel primo periodo, le parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo" sono soppresse.	Aumento sanzioni Patto	Abolito il limite del 3% delle entrate correnti ai fini delle sanzioni per superamento dei vincoli del patto di stabilità.
Art 4 co 12-ter	12-ter. All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "30 giugno" con le seguenti: "31 ottobre"	Termini comunicazione Patto regionale	Per il 2012 Le Regioni comunicano i dati relativi al Patto regionale entro il 31 ottobre (non entro il termine ordinario del 30 giugno).
	<i>(Patto di stabilità interno «orizzontale nazionale» e personale degli enti locali).</i>		
Art 4-ter Commi 1-9	<p>1. I comuni, che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema <i>web</i> appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere nell'esercizio in corso.</p> <p>2. I comuni che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto all'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - sia mediante il sistema <i>web</i> appositamente predisposto e sia a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del responsabile finanziario - entro il termine perentorio del 30 giugno, l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale.</p>	Patto orizzontale nazionale	<p>Introdotta il patto orizzontale nazionale.</p> <p>I comuni possono cedere e acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno in corso</p>

	<p>Ministero dell'interno l'entità del contributo di cui al comma 3 da erogare a ciascun comune.</p> <p>9. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio».</p>		<p>finanziari, nel biennio successivo sono attribuiti saldi-obiettivo peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita.</p>
<p>Art 4-ter Co. 10-15</p>	<p>10. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) nel primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»;</p> <p>b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma.»;</p> <p>c) al secondo periodo, le parole: “periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “primo periodo”.</p> <p>d) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società».</p> <p>e) al terzo periodo, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «terzo».</p> <p>f) al quarto periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento»; nel medesimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento</p>	<p>Spesa personale</p>	

	<p>alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».</p> <p>11. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole «dell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti «dell'anno 2008».</p> <p>12. Al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».</p> <p>13. Il comma 6-<i>quater</i>, dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:</p> <p>«6-<i>quater</i>. Per gli Enti locali il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stabilito nel limite massimo del dieci per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione inferiore o pari a 100 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma è pari al venti per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti ed inferiore o pari a 250 mila abitanti il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma può essere elevato fino al tredici per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato a valere sulle ordinarie facoltà per le assunzioni a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-<i>bis</i>. In via transitoria, con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, i limiti di cui al presente comma possono essere superati, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, al fine di</p>		
--	--	--	--

	<p>rinnovare, per una sola volta, gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare a regime il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.».</p> <p>14. Al comma 2, dell'articolo 6, del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, le parole «Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19, comma 6-<i>quater</i>, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto» sono soppresse.</p> <p>15. Al secondo periodo del comma 12-<i>quater</i> dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «90 per cento»;</p> <p>b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Le inadempienze di cui al periodo precedente assumono rilievo ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere oggetto di tempestiva segnalazione ai procuratore regionale presso la Corte dei conti».</p> <p>Conseguentemente, il decreto di cui al comma 2, dell'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120 è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-<i>bis</i>, 12-<i>ter</i> e 12-<i>quater</i> dell'articolo 142, del decreto legislativo n. 285 del 1992.</p> <p>16. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-<i>bis</i>, 12-<i>ter</i> e 12-<i>quater</i> dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.</p>		
--	--	--	--

Art. 12 co. 11- quater	11-quater. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "cessione pro soluto" sono inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.		Si amplia la fattispecie già vigente nell'ordinamento della cessione del credito inserendo la possibilità che il credito sia ceduto <i>pro solvendo</i> , ciò vuol dire che il cedente, il creditore, resta garante finale del debito. L'operazione in questo caso è più vantaggiosa per l'istituto di credito che ha una maggiore garanzia.
Articolo 12 co. 11 - quinquies	11-quinquies. La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.		Estensione alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali della possibilità di cui al precedente 11-quater
Articolo 12 co. 11 - sexies	11-sexies. All'articolo 35, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole "Le assegnazioni disposte con utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali, con priorità ai comuni , per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo", e le parole "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti."».		La disposizione prevede che anche i comuni possano utilizzare i residui perenti, nella misura di 1 miliardo di euro, per pagamenti di natura corrente.
Art. 5, co. 8-bis	8-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente: "gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario,	Riscossione entrate locali affidata a terzi	La norma obbliga i soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali ad effettuare gli incassi "mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari" intestati al soggetto affidatario, determinando in modo obbligatorio i tempi di riversamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente stesso e "al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario", entro la prima decade del mese successivo all'incasso. La nuova modalità regola la gestione delle somme oggetto di incasso da parte del

	<p>deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente ».</p>	<p><i>soggetto affidatario, imponendo tempi certi di riversamento con l'obiettivo di ridurre i rischi di irregolarità, salvaguardando l'acquisizione corrente dei compensi connessi alla riscossione.</i></p> <p><i>Va osservato, a prescindere dal contenuto della norma, che purtroppo non si interrompe l'intervento normativo estemporaneo sul settore della riscossione locale (e dei Comuni in particolare), mentre si avvicina il termine delle proroghe del regime transitorio della riscossione e del confuso riassetto determinato dal d.l. 70 del 2011, oggetto peraltro di ulteriori interventi, tra i quali quello qui oggetto di commento.</i></p> <p><i>La norma commentata, infatti, sostituisce la lettera gg-septies dell'art. 7, comma 2 del d.l. 70/2011, abolendo le diverse innovazioni ivi introdotte in materia di limitazione all'accesso alle informazioni rilevanti per la riscossione da parte dei soggetti incaricati privati, nonché di disciplina degli strumenti procedurali attivabili ai fini della riscossione coattiva.</i></p>
--	---	---